

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA

Deliberazione n° 157

adottata dal Direttore Generale in data 1 FEB. 2006

OGGETTO: Aumento di potenza ENEL per il Presidio Ospedaliero Sirai. Regolarizzazione e stipula nuovo contratto.

Il Dirigente Responsabile del settore Manutenzioni,

Premesso che la società di distribuzione di energia elettrica Enel con nota Rif. Enel DDSAR/P2005013692 del 14-11-2005 e prot. Gen ASL n.21828 del 17-11-2005 ci comunicava che nella stagione estiva c'è stato un prelievo di energia di kW 857 con conseguente prelievo eccedente la potenza disponibile oltre i limiti di contratto fissati in kW 728.;

Accertato che dai controlli e verifiche interne effettuate dall'Ufficio Tecnico è stato accertato che nel periodo estivo c'è stato un maggior consumo di energia, dovuto all'attivazione delle centrali frigorifere, fortemente energivore, degli impianti di climatizzazione dei reparti dell'ospedale;

Considerato che in conformità alle vigenti normative ed alle condizioni previste nei contratti di somministrazione di energia elettrica in media tensione si rende necessario adeguare la potenza disponibile al valore massimo prelevato che costituirà il nuovo valore della potenza in franchigia;

Preso Atto che con medesima nota l'Enel inviava copia del nuovo contratto a Tariffa Multioraria – Opzione base M2 -- per la fornitura in MT e copia fattura per contributo per la maggior potenza a disposizione di cui:

A)

€ 7408,89 a titolo di contributo per la maggior potenza a disposizione (€ 57,433249 per ciascuno dei 129 kW in più da mettere a disposizione, rispetto alla potenza di 728 kW già acquisita, secondo Provv. CIP n° 42/1986 e succ. modificazioni);

€ 48,11 a titolo di diritto fisso per variazione contrattuale

€ 1491,40 per iva al 20%

€ 8948,40 in totale

B)

Verranno inoltre addebitati sulla prima fattura emessa dopo la stipula del nuovo contratto i seguenti ulteriori importi:

- Deposito cauzionale kW 857 x Euro 11,878509) € 10.179,88

- Rimborso deposito cauzionale precedente contratto € 4.751,40

- Rimborso bollo contratto € 14,62

PROPONE

di stipulare, per quanto esposto in premessa, il nuovo contratto a tariffa Multioraria – opzione base M2 per il Presidio Ospedaliero Sirai, con la Società Enel Distribuzione SpA

B

Il Direttore Generale

Dato Atto dell'istruttoria svolta dal Dirigente Responsabile del Settore Manutentivo ;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) Di stipulare , per quanto esposto in premessa, con la Soc. ENEL Distribuzione S.p.A. il nuovo contratto a tariffa Multioraria – opzione base M2 per il Presidio Ospedaliero Sirai;
- 2) Di dare atto che la spesa per l'aumento di potenza di € 8940,40 (di cui alla fattura n.923225139803629 e numero cliente 984450567) verrà versata sul conto corrente postale n. 130096 intestato a ENEL Distribuzione S.p.A – Direzione Sardegna;
- 3) Di dare atto che, successivamente alla stipula di contratto, la spesa a titolo di deposito cauzionale di €10.179,88 verrà versata sul conto corrente postale n. 130096 intestato a ENEL Distribuzione S.p.A – Direzione Sardegna;
- 4) Di disporre la contabilizzazione della spesa di € 8940,40 sulla classe di costo al Cod. 540500001 del Piano dei Conti Aziendali.

DIRAMM/

DIRSAN/

RESP. SETT.TEC.MANUT/B.VACCA

RESP. PROG/

ADDIV.MELONI/



IL Direttore Generale
Dott. Benedetto Barbanu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 154 del 1 FEB. 2006

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 1 FEB. 2006 al 15 FEB. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Maria Teresa Garau)

Allegati n. 02

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tecnico Manutentivo



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE MERCATO
AREA DI BUSINESS COMMERCIALE CLIENTI VINCOLATI
UNITÀ TERRITORIALE SARDEGNA

09125 Cagliari, Piazza Deffenu 1
T +39 0703542111 - F +39 0706633584

Uso Pubblico

Allegato 1/1

RACCOMANDATA

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
17 NOV. 2005
PROT. 21828

Cagliari, 14 Nov 2005

N. Rif. DBSAR/PZ005013692

Spett.Le
AZIENDA USL 7
UFFICIO TECNICO
LOC SIRAI
09013 CARBONIA
C.A. ING. VACCA

Oggetto: Prelievi eccedenti la "potenza disponibile" - Fornitura di energia elettrica in M.T. che alimenta la Vostra fornitura sita nel Comune di Carbonia - (N° Utente 888106243).

Gentile cliente
dall'esame dei prelievi di potenza, nella fornitura in oggetto, è emerso che sono stati registrati valori fino a kW 857, superiori sia al valore della potenza disponibile di kW 728 fissata in contratto, che alla potenza in franchigia di kW 728 in base alla quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ai sensi del provvedimento CIP 42/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto, facendo anche seguito all'incontro del 07/10/05 con il nostro Dott. Mauro Mentasti, Vi trasmettiamo in allegato il nuovo contratto (originale e copia) relativo all'aumento di potenza da kW 728 a kW 857 per la fornitura indicata in oggetto, nonché la fattura n. 923225139803629 del 03/11/05 d'importo pari a € 8.948,40, emessa a titolo di "Corrispettivo di allacciamento".

Favorite restituirci, quanto prima, originale e copia del suddetto contratto nonché copia degli allegati documenti (istanza per nuova fornitura e modulo catasto), debitamente sottoscritti dal Vostro legale rappresentante.

Inoltre, Vi comuniciamo che dovrete rimetterci, nel contempo, la somma di € 8.940,40 così costituita:

- € 7.408,89 a titolo di contributo per la maggior potenza a disposizione (€ 57,433249 per ciascuno dei 129 kW in più da mettere a Vostra disposizione, rispetto alla potenza di 728 kW già acquisita, giusto quanto previsto dal Prov. CIP n° 42/1986 e successive modifiche).
- € 48,11 a titolo di diritto fisso per variazione contrattuale
- € 1.491,40 per IVA al 20%
- € 8.948,40 in totale

Sulla prima fattura che andremo ad emettere porremo a Vostro debito l'importo di € 10.179,88 a titolo di deposito cauzionale (€ 11,878509 x ciascuno dei 857 kW a disposizione) e € 14,62

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

17 NOV. 2005

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436
Capitale Sociale Euro 6.119.200.000 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

PROTOCOLLO
ARRIVO

Allegato 1/1

per rimborso bollo contratto e fattura, provvedendo contestualmente a rimborsarVi l'importo di € 4.751,40 relativo al precedente contratto.

Teniamo a precisarVi che la regolarizzazione economica della fattura allegata potrà essere effettuata a mezzo c/c postale n. 130096 intestato a **Enel Distribuzione SpA** – Sardegna, oppure tramite bonifico bancario a nostro favore; al riguardo, Vi inviamo, in allegato, un prospetto riportante le coordinate bancarie degli Istituti di credito convenzionati.

PrecisandoVi che l'Account Manager Dott. Mauro Mentasti (tel. 0706074047, cell. 3297508407, fax 0706047613, e-mail mauro.mentasti@enel.it) rimane a Vostra disposizione per fornire tutta l'assistenza necessaria, cogliamo l'occasione per porgerVi i migliori saluti.

Mario Franco Fadda
Responsabile Unità Territoriale Commerciale



Allegati:
Fattura commerciale
Elenco c/c Bancari intestati a Enel Distribuzione Spa
Istanza per nuova fornitura
Modulo catasto



FATTURA PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI

NUMERO CLIENTE 984450567	IMPORTO FATTURA 8.948,40	DATA SCADENZA (2) 23/11/05
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------


NOMINATIVO E INDIRIZZO DI FORNITURA
 AZIENDA USL N. 7
 LOC SIRAI
 09013 CARBONIA

NOMINATIVO E INDIRIZZO DI RECAPITO
 AZIENDA USL N. 7
 LOC SIRAI
 09013 CARBONIA

CODICE FISCALE: 02261310920

PARTITA IVA: 02261310920

DESCRIZIONE	IMPORTO IVA (1)	RIF.
IMPORTO PER POTENZA (129,00 kW)	7.408,89	A
DIRITTO FISSO	48,11	A
IMPORTO IVA 20% SU IMPONIBILE DI EUR 7.457,00	1.491,40	
Totale	8.948,40	

L'OPERATORE 

PER QUIETANZA

(1) TRATTAMENTO IVA

Il trattamento ai fini dell'applicazione dell'IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, è riportato nella colonna RIF. IVA con un codice che assume il seguente significato:

A = soggetto IVA
 B = non soggetto IVA
 C = non imponibile IVA art. 7 comma 1°
 D = non imponibile IVA art. 8 comma 2°, art. 8 bis comma 2°, art. 9 comma 2°
 E = non imponibile IVA art. 8 bis comma 1°
 F = non imponibile IVA art. 71
 G = non imponibile IVA art. 72 comma 1°
 H = non imponibile IVA art. 72 comma 3°
 I = esente IVA art. 10 n. 1
 M = già assoggettato IVA

(2) SCADENZA / MODALITA' DI PAGAMENTO FATTURE

L'importo deve essere pagato integralmente entro la scadenza indicata: trascorso tale termine, ferma la facoltà di sospensione della fornitura, saranno addebitati al cliente gli interessi di mora e le maggiori spese di esazione.
 Per i pagamenti effettuati dopo la sospensione della fornitura saranno altresì addebitate al cliente le spese relative al distacco e al ripristino della fornitura stessa.
 Il Fornitore si riserva il diritto di esigere arretrati a qualsiasi titolo dovuti.
 La fattura potrà essere pagata presso:
 - gli uffici postali con un versamento sul conto corrente postale n. 130096 riportando il NUMERO CLIENTE nello spazio riservato alla causale.

Unità Territoriale Commerciale
SARDEGNA**Contratto di fornitura di energia elettrica per usi diversi dall'abitazione e dalla illuminazione pubblica
Fornitura in media tensione con misura della potenza prelevata
opzione tariffaria M2 MULTIORARIA MT**

Cliente: AZIENDA UNITA' SANITARIA N. 7	Partita I.V.A. 02261310920	Cod. Fiscale 02261310920
Ubicazione Fornitura: LOCALITA' SIRAI		Tel. 07816883419
Comune CARBONIA		CAP 09013
Indirizzo di Recapito: LOCALITA' SIRAI		
Comune CARBONIA		Tel. 07816883419
		CAP 09013
Sede legale: VIA DALMAZIA N.83		
Comune CARBONIA		Tel. 07816883419
		CAP 09013

Uso dell'energia: PRESIDIO OSPEDALIERO

Cod. ATECUE95: 853

Estremi utenza precedente: STESSO CLIENTE

Data Contratto: 01/11/2005

Numero Cliente: 888106243

Numero Presa: 92322513980362

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio, sez. staccata di Roma, n. 133874/99 del 27.10.1999

CONDIZIONI PARTICOLARI**1. DECORRENZA: 01/11/2005****2. SCADENZA:** 31 dicembre 2005

Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdetto con raccomandata almeno un mese prima di ogni scadenza.

3. CONSEGNA DELL'ENERGIA: al punto di confine tra l'impianto di rete del Fornitore per la connessione e l'impianto di utenza per la connessione. Esso è individuato dai morsetti cui si attesta il terminale del collegamento, tra i due impianti, dal lato rete Fornitore.

4. TENSIONE: 15000Volt trifase- Tolleranza +/- 10%

5. FREQUENZA: 50 Hertz - Tolleranza +/- 2%

6. POTENZE

6.1 Potenza disponibile: Kw 857

Relativamente alla definizione di potenza disponibile, le parti rinviano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni delle competenti Autorità.

Secondo le disposizioni in vigore alla data di stipula del presente contratto (art. 1 del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica" annesso alla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 05/2004 - di seguito Testo integrato Delibera AEEG n. 05/2004) la potenza disponibile è definita come la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente finale sia disalimentato e quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento.

6.2 Potenza di riferimento ai fini della determinazione del deposito cauzionale: kW857, salvo quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali. Il Fornitore si riserva di aggiornare ogni anno tale valore tenendo conto della potenza impegnata come definita dal Testo integrato Delibera AEEG n. 05/2004 e successive modifiche e integrazioni: "valore massimo della potenza prelevata nell'anno".

7. POTENZA IMPEGNATA E PRELEVATA E OPZIONI TARIFFARIE. DETERMINAZIONE DEI PRELIEVI. AUMENTI DI POTENZA DISPONIBILE.

7.1 Relativamente alla definizione di potenza impegnata e prelevata, nonché ai corrispettivi tutti da applicare alla fornitura in oggetto, alla determinazione dei prelievi di potenza e di energia, le parti rinviano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni delle competenti Autorità.

7.2 Le definizioni di potenza impegnata e di potenza prelevata secondo le disposizioni in vigore alla data di stipula del presente contratto (art.1 Testo integrato Delibera AEEG n. 05/2004) sono rispettivamente le seguenti: "la potenza impegnata è il valore massimo della potenza prelevata nell'anno"; la potenza prelevata è in ciascuna ora, il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa, è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea".

7.3 Nel caso che in base all'opzione tariffaria scelta i corrispettivi di potenza siano determinati in funzione della definizione di potenza impegnata sopra riportata, e in ogni caso sulla base di un valore di potenza massimo nell'anno comunque determinato, per le richieste di aumento della potenza disponibile nel corso dello stesso anno solare, le parti concordano quanto segue:

se il prelievo di potenza effettuato successivamente alla richiesta di aumento di potenza è inferiore al massimo prelievo di potenza già registrato nell'anno solare, ovvero è inferiore al valore della precedente potenza disponibile, il valore della potenza impegnata è determinato secondo il massimo prelievo registrato nell'anno solare.

8. FASCE ORARIE: F1, F2, F3 e F4 come definite dall'art. 1 del Testo integrato Delibera AEEG n. 05/2004 - vedi Prospetto informativo allegato - e successive modifiche e integrazioni.

9. FATTORE DI POTENZA

Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico prelevato in ciascuna

delle fasce orarie relative alle ore di punta e alle ore di alto e di medio carico non deve essere inferiore a 0,90; quello medio mensile, misurato separatamente per ciascuna delle predette fasce orarie, non deve essere inferiore a 0,70.

Se il fattore di potenza medio mensile rilevato separatamente per le fasce orarie sopra indicate risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore.

E' comunque in facoltà del Fornitore richiedere, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro tempore che il Cliente modifichi i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo effettuato in ciascuna delle fasce orarie di cui sopra, relative alle ore di punta e alle ore di alto e di medio carico.

In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Fornitore.

Per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle fasce orarie sopra indicate, espressi in kvarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi - vedi Prospetto informativo allegato - previsti in conformità alle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro tempore.

E' in facoltà del Fornitore applicare all'energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall'impianto del Cliente i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro tempore.

10. VARIAZIONE CONDIZIONI E PREZZI: Le condizioni di fornitura, i corrispettivi di potenza e i prezzi per l'energia attiva prelevata, i corrispettivi per l'energia reattiva nonché quelli previsti per le diverse componenti tariffarie, saranno soggetti, anche in corso di contratto, alle variazioni approvate con provvedimenti emanati dalle competenti Autorità e con le decorrenze previste dai provvedimenti stessi.

CONDIZIONI GENERALI**1. CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1.1 Il Fornitore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l'energia fino al punto di consegna e ne rimane proprietario; il Cliente è tenuto a corrispondere anticipatamente al Fornitore il contributo di allacciamento.

1.2 Il Fornitore non darà corso ai lavori se il Cliente non avrà ottenuto, a propria cura, dal proprietario dell'immobile nel quale dovrà essere effettuata la fornitura, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dal Fornitore anche per altre forniture a terzi.

1.3 In particolare, ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o a far concedere al Fornitore l'uso di un locale, con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione della fornitura.

1.4 Il Fornitore rimane proprietario degli impianti ed apparecchi che installerà in detto locale e potrà utilizzarli per altre forniture, restando in facoltà del proprietario del locale di richiedere al Fornitore un equo compenso qualora gli impianti non vengano prevalentemente utilizzati per forniture nell'immobile. L'esecuzione della fornitura è da intendersi comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti.

1.5 Il contratto deve essere stipulato per iscritto. Ove la sottoscrizione non sia contestuale, il Cliente dovrà restituire al Fornitore l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto ai sensi del presente contratto ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento avverrà - a partire dalla data in cui il contratto, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perverranno al Fornitore - entro i termini previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1.6 Il Fornitore, su richiesta del Cliente, può iniziare l'erogazione in via provvisoria e anteriormente alla sottoscrizione del contratto, salvo il suo diritto, decorsi 30 giorni dall'inizio dell'erogazione, di recedere dal rapporto provvisorio di fornitura con un preavviso di almeno 60 giorni trasmesso mediante lettera raccomandata. Il recesso sarà considerato inefficace nel caso in cui entro detto termine il contratto e la documentazione accessoria pervengano al Fornitore.

2. DEPOSITO CAUZIONALE E FORMA EQUIVALENTE DI GARANZIA

2.1 Il Cliente è tenuto a versare, all'atto della stipula del contratto di fornitura, fatto salvo quanto previsto al Titolo IV art. 14 della Deliberazione 200/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione, maggiorato dell'interesse legale.

2.2 Relativamente al deposito cauzionale, le parti stabiliscono che il relativo importo sarà determinato tenendo conto dei criteri in proposito dettati dai provvedimenti della competente Autorità e dalle successive integrazioni e modificazioni.

2.3 Il Fornitore non sospenderà la fornitura per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari a quello indicato all'art. 2.2. In tal caso il Fornitore potrà trattenere la somma versata e richiedere nuovamente con fattura successiva l'ammontare corrispondente del deposito cauzionale.

3. LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA

Il Fornitore effettua il tentativo di lettura del gruppo di misura almeno una volta al mese.

4. PERIODICITÀ DELLA FATTURAZIONE

4.1 Le fatture sono emesse dal Fornitore con frequenza almeno mensile.

4.2 Il Fornitore può aumentare tale frequenza di

fatturazione, dandone preavviso al Cliente almeno 30 giorni prima della modifica mediante un avviso inserito nella fattura.

5. MODALITÀ DI CALCOLO DEI PRELIEVI

5.1 Le fatture sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del Fornitore. In assenza delle letture, il Fornitore si riserva la facoltà di inviare al Cliente stesso una fattura con prelievi stimati sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal Cliente nei periodi pregressi.

5.2 Nel caso di un nuovo contratto, fino al primo rilevamento, l'eventuale fattura con prelievi stimati si baserà sulla media dei prelievi per forniture dello stesso tipo, o sulle indicazioni del Cliente, qualora fornite.

5.3 Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi effettuati e quelli stimati, il Fornitore provvede a fatturare la differenza nella fattura del periodo immediatamente successivo a quello in cui il Fornitore ha fatto la rilevazione; tale fattura potrà contenere anche importi per prelievi stimati, qualora la rilevazione non comprenda l'intero periodo di fatturazione.

5.4 All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la fattura finale sarà emessa entro 60 giorni dal distacco della fornitura e contestuale rilevazione della lettura del gruppo di misura. In caso di impedimento del Cliente ad effettuare o a consentire la rilevazione della lettura del gruppo di misura, la fattura finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi secondo quanto previsto all'art.5.1, fermo il conguaglio finale al momento della rilevazione della lettura del gruppo di misura.

6. PAGAMENTO

6.1 Secondo quanto previsto nell'art.1182 del codice civile, si conviene che il Cliente deve pagare la fattura a favore dell'Ufficio del Fornitore indicato nel frontespizio del contratto (e nella fattura, anche in caso di variazione della sede dell'Ufficio competente) con uno dei mezzi in uso: ad esempio attraverso domiciliazione bancaria o postale o attraverso banche, uffici postali. Altre modalità di pagamento saranno eventualmente comunicate dal Fornitore.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella fattura. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al Cliente nella fattura precedente a quella da cui la variazione sarà operativa o con apposita comunicazione. In ogni caso, il termine non potrà essere inferiore al termine fissato dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti, attualmente di 20 giorni dalla data di emissione.

6.2 Il pagamento della fattura libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

6.3 E' ammessa, previa applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (di seguito TUR), la rateizzazione del pagamento di importi dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del complesso di misura, qualora gli importi unitari a debito superino i limiti fissati dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti, attualmente di 25,82 euro. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in fattura. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli Uffici del Fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in fattura o in apposite comunicazioni del Fornitore. In ogni caso, il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della fattura ovvero entro il diverso termine, se più ampio, indicato dal Fornitore, perde il diritto alla rateizzazione.

6.4 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e componenti) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

7. INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE

7.1 Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal presente contratto, addebiterà gli interessi di mora,

calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%.

7.2 Inoltre, il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura.

7.3 Per ogni disattivazione o riattivazione della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere una somma pari alla metà del diritto fisso dovuto al Fornitore per la attivazione di utenze già collegate alla rete elettrica¹ e il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione con un avviso in fattura o con apposita comunicazione.

8. RECLAMI

8.1 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può presentare al Fornitore motivato reclamo per iscritto, a mezzo fax, per posta, ovvero attraverso il Portale Internet del Fornitore quando il servizio sarà reso disponibile, potendo allo scopo utilizzare l'apposito modulo predisposto dal Fornitore stesso, già consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura, o che questi può richiedere, ovvero reperire nel Portale Internet a partire dal momento in cui detto servizio verrà reso disponibile dal Fornitore. Le modalità di inoltro e trattazione del reclamo sono indicate sul modulo stesso. I reclami scritti sono inviati all'Ufficio del Fornitore di cui all'art. 6.1.

8.2 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, il Fornitore non sospenderà la riscossione della fattura oggetto di contestazione, né la presentazione del reclamo stesso consente al Cliente di sospendere autonomamente il pagamento della fattura medesima.

8.3 Al momento della presentazione del reclamo, il Fornitore indicherà al Cliente il nominativo e il recapito telefonico del dipendente e dell'Ufficio responsabile dell'indagine, al quale il Cliente potrà altresì rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti. Il Fornitore riferisce al Cliente nei tempi più celeri, e comunque contenuti in 20 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, dando comunque informativa al Cliente dopo 15 giorni dal ricevimento del reclamo stesso circa il relativo stato di avanzamento. La risposta sarà motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la descrizione delle misure adottate per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal Cliente.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire energia elettrica.

10. LIMITI DI PRELIEVO E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA - AUMENTI DI POTENZA DISPONIBILE

10.1 Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" di cui all'art. 6 delle condizioni particolari, copre il suo fabbisogno massimo di potenza e conviene con il Fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Fornitore.

10.2 Non sono consentiti prelievi anche istantanei eccedenti la potenza disponibile se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Fornitore. Qualora detta potenzialità degli impianti del Fornitore non consenta prelievi eccedenti la potenza disponibile, ed il Cliente, in violazione di quanto sopra previsto, effettui un prelievo eccedente la potenza disponibile il Fornitore può risolvere di diritto il presente contratto.

Nell'ipotesi in cui la potenzialità degli impianti del Fornitore renda possibile l'adeguamento contrattuale, in caso di superi sistematici della potenza disponibile il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente detto adeguamento del contratto (Sono intesi come sistematici almeno 3 superi nel corso dell'anno). Ove vi sia la mancata adesione alla richiesta di adeguamento da parte del Cliente, il Fornitore può risolvere di diritto il presente contratto.

¹ Attualmente Euro 24,37.



10.3 Ai fini della fatturazione del valore della potenza impegnata nell'intero anno solare, le parti rinviando a quanto stabilito dall'art. 7.3 delle condizioni particolari. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore medesimo o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi.

10.4 L'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.

11. MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DELL'ENERGIA O DEGLI IMPIANTI

Il Fornitore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Fornitore preavverte il Cliente, mediante idonea comunicazione o avviso in fattura. In particolare il Cliente che dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Fornitore e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.

12. DANNI CAUSATI DALL'ENERGIA

Il Fornitore non risponde dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Fornitore stesso.

13. IMPIANTI ED APPARECCHI DEL CLIENTE - VERIFICHE

13.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di confine come definito all'art. 3 delle Condizioni Particolari (con l'esclusione delle eventuali apparecchiature di misura di proprietà del Fornitore). Essi debbono essere conformi alle norme di legge e alle norme CEI, CENELEC o IEC vigenti in materia, nonché alle Regole di connessione adottate nel rispetto delle predette normative dal gestore della rete cui sono collegati ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Fornitore. In particolare:

- il Cliente si impegna a mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva (massimo squilibrio ammesso = 1%);
- il Cliente si impegna ad installare apparecchiature conformi alle normative ed alle raccomandazioni tecniche (CEI, CENELEC o IEC) vigenti sui limiti di emissione per la compatibilità elettromagnetica;
- l'eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile coi normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le Parti per la relativa regolamentazione;
- il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre i circuiti alimentati da tali disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita dal Fornitore, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.

13.2 Il Fornitore può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.

14. IMPIANTI ED APPARECCHI DEL FORNITORE - VERIFICHE

14.1 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Fornitore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore.

Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Fornitore, rese necessarie per fatto del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.

14.2 Il Fornitore ha diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

14.3 Nel caso di verifiche al complesso di misura richieste dal Cliente, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Fornitore (attualmente provvedimento CIP n. 42/1986). Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica²². Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Fornitore.

14.4 Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Fornitore, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Fornitore. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore un importo pari al costo sostenuto dal Fornitore per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui all'art.14.3

15. RICOSTRUZIONE DEI PRELIEVI A SEGUITO DI MALFUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI MISURA

15.1 Il Cliente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità: gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili agli incaricati del Fornitore e non devono essere manomessi. Qualora il gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art.14.2, evidenzii un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il Fornitore procede alla ricostruzione dei prelievi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.

15.2 Il Fornitore ricostruirà i prelievi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del complesso di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento del guasto o della rottura del complesso di misura non è determinabile con certezza, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi per un periodo non superiore a quello fissato dai provvedimenti della competente Autorità vigenti, attualmente pari a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del complesso di misura.

15.3 I prelievi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura, installato a cura del Fornitore, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai prelievi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai prelievi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dal Fornitore.

15.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime

dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata saranno resi noti al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del complesso di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del complesso di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del complesso di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal complesso di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Fornitore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

15.5 Il Cliente, entro il termine fissato dai provvedimenti vigenti pro tempore dalla competente Autorità, attualmente di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Fornitore, può presentare o inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1.

15.6 Ai reclami relativi all'importo addebitato in fattura conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.8. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il Fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesima.

16. CASI DI INTERRUZIONE E LIMITAZIONE DELLA FORNITURA

16.1 Il Fornitore fornisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore.

16.2 Il Fornitore inoltre può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'esplicitamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempimenti contrattuali del Fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità anche nell'attuazione dei piani di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

17. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA/RIDUZIONE DELLA POTENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali il Fornitore può:

- sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10, 11, 13, 14.2 e 15.1 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Fornitore preavverte il Cliente della sospensione;
- risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
- in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Fornitore per l'inoltro alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode.

²² Per informazione della Clientela, si precisa che si tratta di costi variabili in funzione sia della complessità dell'intervento sia dell'andamento generale dei prezzi. Nel 2003, per esempio, il prezzo per ogni intervento riguardante forniture in media tensione è stato di Euro 215,36.

- c.1 sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al complesso di misura e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.7 e nel caso di riattivazione non autorizzata delle fatture scadute e dei prelievi effettuati;
- c.2 risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
- d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa ad una fornitura per usi diversi da quello abitativo, del medesimo Cliente, anche se cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;
- e) sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con il Cliente relativi a forniture per usi diversi da quello abitativo e risolverli di diritto nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art.6 o di prelievo fraudolento. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione

di adempiere; fermo restando in ogni caso che, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni del Fornitore, il Cliente per evitare la sospensione o la risoluzione può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 giorni qualora risulti un ritardo o disguido postale.

17.2 La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto:

- anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la fattura ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni di cui all'art.17.1, ultimo periodo;
- nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

17.3 In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente con comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1 contesterà al Fornitore

l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore medesimo.

17.4 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, ad eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.17.1 ultimo periodo, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

18. APPLICAZIONE AUTOMATICA DI EVENTUALI CONDIZIONI MIGLIORATIVE

Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

19. ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il Cliente elegge domicilio nel luogo della fornitura. Per le controversie è esclusivamente competente il Foro di CAGLIARI

CONDIZIONI SPECIALI

ENEL Distribuzione S.p.A

Unità Territoriale Commerciale Sardegna Il Cliente

Il Cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile:

le seguenti clausole delle condizioni particolari: art.2 (rinnovo annuale del contratto salvo disdetta con lettera raccomandata un mese prima della scadenza ovvero secondo quanto previsto nelle eventuali condizioni speciali pure espressamente conosciute ed approvate dal Cliente), art.7 (potenza impegnata e prelevata - determinazione dei prelievi - aumenti di potenza disponibile) e l'art.9 (richiesta del Fornitore di modifica degli impianti del Cliente per l'energia reattiva);

le seguenti clausole delle condizioni generali: art.8 (procedure di reclamo), art.9 (cessione del contratto), art.10 (limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia - risoluzione del contratto, aumenti di potenza), art.11 (eventuali modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti), art.12 (danni causati dall'energia a valle del contatore), art.13 (conformità degli impianti del Cliente alle normative e raccomandazioni tecniche CEI, CENELEC, IEC e alle regole di connessione adottate dal gestore della rete), art.15 (ricostruzione dei prelievi, termini per osservazioni e procedura di reclamo), art.16 (interruzioni e limitazioni della fornitura), art.17 (sospensione della fornitura e risoluzione del contratto), art.19 (Foro competente).

Il Cliente

Unità Territoriale Commerciale
SARDEGNA**Copia Contratto di fornitura di energia elettrica per usi diversi dall'abitazione e dalla illuminazione pubblica
Fornitura in media tensione con misura della potenza prelevata
opzione tariffaria M2 MULTIORARIA MT**

Cliente: AZIENDA UNITA' SANITARIA N. 7	Partita I.V.A. 02261310920	Cod. Fiscale 02261310920
Ubicazione Fornitura: LOCALITA' SIRAI		Tel. 07816883419
Comune CARBONIA		CAP 09013

Indirizzo di Recapito: LOCALITA' SIRAI	Tel. 07816883419
Comune CARBONIA	CAP 09013

Sede legale: VIA DALMAZIA N.83	Tel. 07816883419
Comune CARBONIA	CAP 09013

Uso dell'energia: PRESIDIO OSPEDALIERO

Cod. ATECUE95: 853

Estremi utenza precedente: STESSO CLIENTE

Data Contratto: 01/11/2005

Numero Cliente: 888106243

Numero Presa: 92322513980362

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio, sez. staccata di Roma, n. 133874/99 del 27.10.1999

CONDIZIONI PARTICOLARI**1. DECORRENZA: 01/11/2005****2. SCADENZA: 31 dicembre 2005**

Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdetto con raccomandata almeno un mese prima di ogni scadenza.

3. CONSEGNA DELL'ENERGIA: al punto di confine tra l'impianto di rete del Fornitore per la connessione e l'impianto di utenza per la connessione. Esso è individuato dai morsetti cui si attesta il terminale del collegamento, tra i due impianti, dal lato rete Fornitore.

4. TENSIONE: 15000 Volt trifase - Tolleranza +/- 10%**5. FREQUENZA: 50 Hertz - Tolleranza +/- 2%****6. POTENZE**

6.1 Potenza disponibile: Kw 857

Relativamente alla definizione di potenza disponibile, le parti rinviano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni delle competenti Autorità.

Secondo le disposizioni in vigore alla data di stipula del presente contratto (art. 1 del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica" annesso alla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 05/2004 -di seguito Testo integrato Delibera AEEG n. 05/2004) la potenza disponibile è definita come la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente finale sia disalimentato e quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento.

6.2 Potenza di riferimento ai fini della determinazione del deposito cauzionale: kW857, salvo quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali. Il Fornitore si riserva di aggiornare ogni anno tale valore tenendo conto della potenza impegnata come definita dal Testo integrato Delibera AEEG n. 05/2004 e successive modifiche e integrazioni: "valore massimo della potenza prelevata nell'anno".

7. POTENZA IMPEGNATA E PRELEVATA E OPZIONI TARIFFARIE. DETERMINAZIONE DEI PRELIEVI. AUMENTI DI POTENZA DISPONIBILE.

7.1 Relativamente alla definizione di potenza impegnata e prelevata, nonché ai corrispettivi tutti da applicare alla fornitura in oggetto, alla determinazione dei prelievi di potenza e di energia, le parti rinviano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni delle competenti Autorità.

7.2 Le definizioni di potenza impegnata e di potenza prelevata secondo le disposizioni in vigore alla data di stipula del presente contratto (art.1 Testo integrato Delibera AEEG n. 05/2004) sono rispettivamente le seguenti: "la potenza impegnata è il valore massimo della potenza prelevata nell'anno"; la potenza prelevata è in ciascuna ora, il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa, è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea".

7.3 Nel caso che in base all'opzione tariffaria scelta i corrispettivi di potenza siano determinati in funzione della definizione di potenza impegnata sopra riportata, e in ogni caso sulla base di un valore di potenza massimo nell'anno comunque determinato, per le richieste di aumento della potenza disponibile nel corso dello stesso anno solare, le parti concordano quanto segue:

se il prelievo di potenza effettuato successivamente alla richiesta di aumento di potenza è inferiore al massimo prelievo di potenza già registrato nell'anno solare, ovvero è inferiore al valore della precedente potenza disponibile, il valore della potenza impegnata è determinato secondo il massimo prelievo registrato nell'anno solare.

8. FASCE ORARIE: F1, F2, F3 e F4 come definite dall'art. 1 del Testo integrato Delibera AEEG n. 05/2004 - vedi Prospetto informativo allegato - e successive modifiche e integrazioni.

9. FATTORE DI POTENZA

Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico prelevato in ciascuna

delle fasce orarie relative alle ore di punta e alle ore di alto e di medio carico non deve essere inferiore a 0,90; quello medio mensile, misurato separatamente per ciascuna delle predette fasce orarie, non deve essere inferiore a 0,70.

Se il fattore di potenza medio mensile rilevato separatamente per le fasce orarie sopra indicate risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore.

E' comunque in facoltà del Fornitore richiedere, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro tempore che il Cliente modifichi i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo effettuato in ciascuna delle fasce orarie di cui sopra, relative alle ore di punta e alle ore di alto e di medio carico.

In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Fornitore.

Per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle fasce orarie sopra indicate, espressi in kvarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi - vedi Prospetto informativo allegato - previsti in conformità alle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro tempore.

E' in facoltà del Fornitore applicare all'energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall'impianto del Cliente i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro tempore.

10. VARIAZIONE CONDIZIONI E PREZZI: Le condizioni di fornitura, i corrispettivi di potenza e i prezzi per l'energia attiva prelevata, i corrispettivi per l'energia reattiva nonché quelli previsti per le diverse componenti tariffarie, saranno soggetti, anche in corso di contratto, alle variazioni approvate con provvedimenti emanati dalle competenti Autorità e con le decorrenze previste dai provvedimenti stessi.

CONDIZIONI GENERALI**1. CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1.1 Il Fornitore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l'energia fino al punto di consegna e ne rimane proprietario; il Cliente è tenuto a corrispondere anticipatamente al Fornitore il contributo di allacciamento.

1.2 Il Fornitore non darà corso ai lavori se il Cliente non avrà ottenuto, a propria cura, dal proprietario dell'immobile nel quale dovrà essere effettuata la fornitura, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dal Fornitore anche per altre forniture a terzi.

1.3 In particolare, ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o a far concedere al Fornitore l'uso di un locale, con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione della fornitura.

1.4 Il Fornitore rimane proprietario degli impianti ed apparecchi che installerà in detto locale e potrà utilizzarli per altre forniture, restando in facoltà del proprietario del locale di richiedere al Fornitore un equo compenso qualora gli impianti non vengano prevalentemente utilizzati per forniture nell'immobile. L'esecuzione della fornitura è da intendersi comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servizi e di quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti.

1.5 Il contratto deve essere stipulato per iscritto. Ove la sottoscrizione non sia contestuale, il Cliente dovrà restituire al Fornitore l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto ai sensi del presente contratto ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento avverrà - a partire dalla data in cui il contratto, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perverranno al Fornitore - entro i termini previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1.6 Il Fornitore, su richiesta del Cliente, può iniziare l'erogazione in via provvisoria e anteriormente alla sottoscrizione del contratto, salvo il suo diritto, decorsi 30 giorni dall'inizio dell'erogazione, di recedere dal rapporto provvisorio di fornitura con un preavviso di almeno 60 giorni trasmesso mediante lettera raccomandata. Il recesso sarà considerato inefficace nel caso in cui entro detto termine il contratto e la documentazione accessoria pervengano al Fornitore.

2. DEPOSITO CAUZIONALE E FORMA EQUIVALENTE DI GARANZIA

2.1 Il Cliente è tenuto a versare, all'atto della stipula del contratto di fornitura, fatto salvo quanto previsto al Titolo IV art. 14 della Deliberazione 200/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione, maggiorato dell'interesse legale.

2.2 Relativamente al deposito cauzionale, le parti stabiliscono che il relativo importo sarà determinato tenendo conto dei criteri in proposito dettati dai provvedimenti della competente Autorità e dalle successive integrazioni e modificazioni.

2.3 Il Fornitore non sospenderà la fornitura per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari a quello indicato all'art. 2.2. In tal caso il Fornitore potrà trattenere la somma versata e richiedere nuovamente con fattura successiva l'ammontare corrispondente del deposito cauzionale.

3. LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA

Il Fornitore effettua il tentativo di lettura del gruppo di misura almeno una volta al mese.

4. PERIODICITÀ DELLA FATTURAZIONE

4.1 Le fatture sono emesse dal Fornitore con frequenza almeno mensile.

4.2 Il Fornitore può aumentare tale frequenza di

fatturazione, dandone preavviso al Cliente almeno 30 giorni prima della modifica mediante un avviso inserito nella fattura.

5. MODALITÀ DI CALCOLO DEI PRELIEVI

5.1 Le fatture sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del Fornitore. In assenza delle letture, il Fornitore si riserva la facoltà di inviare al Cliente stesso una fattura con prelievi stimati sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal Cliente nei periodi pregressi.

5.2 Nel caso di un nuovo contratto, fino al primo rilevamento, l'eventuale fattura con prelievi stimati si baserà sulla media dei prelievi per forniture dello stesso tipo, o sulle indicazioni del Cliente, qualora fornite.

5.3 Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi effettuati e quelli stimati, il Fornitore provvede a fatturare la differenza nella fattura del periodo immediatamente successivo a quello in cui il Fornitore ha fatto la rilevazione; tale fattura potrà contenere anche importi per prelievi stimati, qualora la rilevazione non comprenda l'intero periodo di fatturazione.

5.4 All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la fattura finale sarà emessa entro 60 giorni dal distacco della fornitura e contestuale rilevazione della lettura del gruppo di misura. In caso di impedimento del Cliente ad effettuare o a consentire la rilevazione della lettura del gruppo di misura, la fattura finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi secondo quanto previsto all'art.5.1, fermo il conguaglio finale al momento della rilevazione della lettura del gruppo di misura.

6. PAGAMENTO

6.1 Secondo quanto previsto nell'art.1182 del codice civile, si conviene che il Cliente deve pagare la fattura a favore dell'Ufficio del Fornitore indicato nel frontespizio del contratto (e nella fattura, anche in caso di variazione della sede dell'Ufficio competente) con uno dei mezzi in uso: ad esempio attraverso domiciliazione bancaria o postale o attraverso banche, uffici postali. Altre modalità di pagamento saranno eventualmente comunicate dal Fornitore.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella fattura. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al Cliente nella fattura precedente a quella da cui la variazione sarà operativa o con apposita comunicazione. In ogni caso, il termine non potrà essere inferiore al termine fissato dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti, attualmente di 20 giorni dalla data di emissione.

6.2 Il pagamento della fattura libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

6.3 E' ammessa, previa applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (di seguito TUR), la rateizzazione del pagamento di importi dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del complesso di misura, qualora gli importi unitari a debito superino i limiti fissati dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti, attualmente di 25,82 euro. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in fattura. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli Uffici del Fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in fattura o in apposite comunicazioni del Fornitore. In ogni caso, il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della fattura ovvero entro il diverso termine, se più ampio, indicato dal Fornitore, perde il diritto alla rateizzazione.

6.4 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e componenti) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

7. INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE

7.1 Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente contratto, addebiterà gli interessi di mora,

calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%.

7.2 Inoltre, il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura.

7.3 Per ogni disattivazione o riattivazione della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere una somma pari alla metà del diritto fisso dovuto al Fornitore per la attivazione di utenze già collegate alla rete elettrica e il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione con un avviso in fattura o con apposita comunicazione.

8. RECLAMI

8.1 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può presentare al Fornitore motivato reclamo per iscritto, a mezzo fax, per posta, ovvero attraverso il Portale Internet del Fornitore quando il servizio sarà reso disponibile, potendo allo scopo utilizzare l'apposito modulo predisposto dal Fornitore stesso, già consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura, o che questi può richiedere, ovvero reperire nel Portale Internet a partire dal momento in cui detto servizio verrà reso disponibile dal Fornitore. Le modalità di inoltro e trattazione del reclamo sono indicate sul modulo stesso. I reclami scritti sono inviati all'Ufficio del Fornitore di cui all'art. 6.1.

8.2 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, il Fornitore non sospenderà la riscossione della fattura oggetto di contestazione, né la presentazione del reclamo stesso consente al Cliente di sospendere autonomamente il pagamento della fattura medesima.

8.3 Al momento della presentazione del reclamo, il Fornitore indicherà al Cliente il nominativo e il recapito telefonico del dipendente e dell'Ufficio responsabile dell'indagine, al quale il Cliente potrà altresì rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti. Il Fornitore riferisce al Cliente nei tempi più celeri, e comunque contenuti in 20 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, dando comunque informativa al Cliente dopo 15 giorni dal ricevimento del reclamo stesso circa il relativo stato di avanzamento. La risposta sarà motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la descrizione delle misure adottate per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal Cliente.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire energia elettrica.

10. LIMITI DI PRELIEVO E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA - AUMENTI DI POTENZA DISPONIBILE

10.1 Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" di cui all'art. 6 delle condizioni particolari, copre il suo fabbisogno massimo di potenza e conviene con il Fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Fornitore.

10.2 Non sono consentiti prelievi anche istantanei eccedenti la potenza disponibile se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Fornitore. Qualora detta potenzialità degli impianti del Fornitore non consenta prelievi eccedenti la potenza disponibile, ed il Cliente, in violazione di quanto sopra previsto, effettui un prelievo eccedente la potenza disponibile il Fornitore può risolvere di diritto il presente contratto.

Nell'ipotesi in cui la potenzialità degli impianti del Fornitore renda possibile l'adeguamento contrattuale, in caso di superi sistematici della potenza disponibile il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente detto adeguamento del contratto (Sono intesi come sistematici almeno 3 superi nel corso dell'anno). Ove vi sia la mancata adesione alla richiesta di adeguamento da parte del Cliente, il Fornitore può risolvere di diritto il presente contratto.

¹ Attualmente Euro 24,37.

10.3 Ai fini della fatturazione del valore della potenza impegnata nell'intero anno solare, le parti rinviano a quanto stabilito dall'art. 7.3 delle condizioni particolari.

In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore medesimo o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi.

10.4 L'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.

11. MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DELL'ENERGIA O DEGLI IMPIANTI

Il Fornitore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Fornitore preavverte il Cliente, mediante idonea comunicazione o avviso in fattura. In particolare il Cliente che dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Fornitore e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.

12. DANNI CAUSATI DALL'ENERGIA

Il Fornitore non risponde dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Fornitore stesso.

13. IMPIANTI ED APPARECCHI DEL CLIENTE - VERIFICHE

13.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di confine come definito all'art. 3 delle Condizioni Particolari (con l'esclusione delle eventuali apparecchiature di misura di proprietà del Fornitore). Essi debbono essere conformi alle norme di legge e alle norme CEI, CENELEC o IEC vigenti in materia, nonché alle Regole di connessione adottate nel rispetto delle predette normative dal gestore della rete cui sono collegati ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Fornitore. In particolare:

- il Cliente si impegna a mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva (massimo squilibrio ammesso = 1%);
- il Cliente si impegna ad installare apparecchiature conformi alle normative ed alle raccomandazioni tecniche (CEI, CENELEC o IEC) vigenti sui limiti di emissione per la compatibilità elettromagnetica;
- l'eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile coi normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le Parti per la relativa regolamentazione;
- il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre i circuiti alimentati da tali disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita dal Fornitore, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.

13.2 Il Fornitore può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.

14. IMPIANTI ED APPARECCHI DEL FORNITORE - VERIFICHE

14.1 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Fornitore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino; ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore.

Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Fornitore, rese necessarie per fatto del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.

14.2 Il Fornitore ha diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

14.3 Nel caso di verifiche al complesso di misura richieste dal Cliente, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Fornitore (attualmente provvedimento CIP n. 42/1986). Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica.²² Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Fornitore.

14.4 Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Fornitore, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Fornitore. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore un importo pari al costo sostenuto dal Fornitore per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui all'art.14.3

15. RICOSTRUZIONE DEI PRELIEVI A SEGUITO DI MALFUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI MISURA

15.1 Il Cliente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità; gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili agli incaricati del Fornitore e non devono essere manomessi. Qualora il gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art.14.2, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il Fornitore procede alla ricostruzione dei prelievi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.

15.2 Il Fornitore ricostruirà i prelievi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del complesso di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento del guasto o della rottura del complesso di misura non è determinabile con certezza, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi per un periodo non superiore a quello fissato dai provvedimenti della competente Autorità vigenti, attualmente pari a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del complesso di misura.

15.3 I prelievi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura, installato a cura del Fornitore, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai prelievi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai prelievi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dal Fornitore.

15.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime

dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata saranno resi noti al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del complesso di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del complesso di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del complesso di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal complesso di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Fornitore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

15.5 Il Cliente, entro il termine fissato dai provvedimenti vigenti pro tempore dalla competente Autorità, attualmente di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Fornitore, può presentare o inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1.

15.6 Ai reclami relativi all'importo addebitato in fattura conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.8. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il Fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesima.

16. CASI DI INTERRUZIONE E LIMITAZIONE DELLA FORNITURA

16.1 Il Fornitore fornisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore.

16.2 Il Fornitore inoltre può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità anche nell'attuazione dei piani di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

17. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA/RIDUZIONE DELLA POTENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali il Fornitore può:

- sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10, 11, 13, 14.2 e 15.1 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Fornitore preavverte il Cliente della sospensione;
- risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
- in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Fornitore per l'invio alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode.

²² Per informazione della Clientela, si precisa che si tratta di costi variabili in funzione sia della complessità dell'intervento sia dell'andamento generale dei prezzi. Nel 2003, per esempio, il prezzo per ogni intervento riguardante forniture in media tensione è stato di Euro 215,36.

10/11

- c.1 sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al complesso di misura e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.7 e nel caso di riattivazione non autorizzata delle fatture scadute e dei prelievi effettuati;
- c.2 risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
- d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa ad una fornitura per usi diversi da quello abitativo, del medesimo Cliente, anche se cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;
- e) sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con il Cliente relativi a forniture per usi diversi da quello abitativo e risolverli di diritto nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art.6 o di prelievo fraudolento. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione

di adempiere;
fermo restando in ogni caso che, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni del Fornitore, il Cliente per evitare la sospensione o la risoluzione può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 giorni qualora risulti un ritardo o disagio postale.

17.2 La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto:

- anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la fattura ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni di cui all'art.17.1, ultimo periodo;
- nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

17.3 In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente con comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1 contesterà al Fornitore

l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore medesimo.

17.4 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, ad eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.17.1 ultimo periodo, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

18. APPLICAZIONE AUTOMATICA DI EVENTUALI CONDIZIONI MIGLIORATIVE

Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

19. ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il Cliente elegge domicilio nel luogo della fornitura. Per le controversie è esclusivamente competente il Foro di CAGLIARI

CONDIZIONI SPECIALI

ENEL Distribuzione S.p.A

Unità Territoriale Commerciale Sardegna Il Cliente

Il Cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile:

le seguenti clausole delle condizioni particolari: art.2 (rinnovo annuale del contratto salvo disdetta con lettera raccomandata un mese prima della scadenza ovvero secondo quanto previsto nelle eventuali condizioni speciali pure espressamente conosciute ed approvate dal Cliente), art.7 (potenza impegnata e prelevata - determinazione dei prelievi - aumenti di potenza disponibile) e l'art.9 (richiesta del Fornitore di modifica degli impianti del Cliente per l'energia reattiva);

le seguenti clausole delle condizioni generali: art.8 (procedure di reclamo), art.9 (cessione del contratto), art.10 (limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia - risoluzione del contratto, aumenti di potenza), art.11 (eventuali modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti), art.12 (danni causati dall'energia a valle del contatore), art.13 (conformità degli impianti del Cliente alle normative e raccomandazioni tecniche CEI, CENELEC, IEC e alle regole di connessione adottate dal gestore della rete), art.15 (ricostruzione dei prelievi, termini per osservazioni e procedura di reclamo), art.16 (interruzioni e limitazioni della fornitura), art.17 (sospensione della fornitura e risoluzione del contratto), art.19 (Foro competente).

Il Cliente

CONSUMI E IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione addebito / accredito	UM	Quantità	Prezzo unitario (Euro)	Importi parziali (Euro)	Importi totali (Euro)
Quota corrispettivo di potenza impegnata anno corrente nel mese					
Potenza impegnata corrente (P.I.)	kW	857	1,790000	1.534,03	
Totale				1.534,03	
Riduzione Quota corrispettivo di potenza impegnata					
Riduzione potenza impegnata	kW	-827	0,510000	-421,77	
Totale				-421,77	
Energia attiva - Tariffa base (compresa restituzione corrispettivo mesi precedenti)					
Fino a 1200 ore/anno utilizz. di P.I.	kWh	-586.165	0,005700	-3.341,14	
Fino a 1200 ore/anno utilizz. di P.I.	kWh	684.661	0,005700	3.902,57	
Oltre 1200 e fino a 2400 ore/anno	kWh	-586.165	0,003000	-1.758,50	
Oltre 1200 e fino a 2400 ore/anno	kWh	684.661	0,003000	2.053,98	
Oltre 2400 e fino a 4800 ore/anno	kWh	-600.337	0,001000	-600,34	
Oltre 2400 e fino a 4800 ore/anno	kWh	714.429	0,001000	714,43	
Totale	kWh	311.084		971,00	
Quota corrispettivo trasmissione					
Componente energia TRAS	kWh	311.084	0,003500	1.088,79	
Totale				1.088,79	
Componenti A-UC in Euro/kWh (entro 8 gWh)					
A2 Attività nucleari residue	kWh	311.084	0,000200	62,22	
A3 Costruzione impianti fonti rinnovabili	kWh	311.084	0,005000	1.555,42	
A4 Contributi sostitutivi regimi speciali	kWh	311.084	0,002400	746,60	
UC1 Squilibri perequaz. costi acquisto EE	kWh	311.084	0,000500	155,54	
UC3 Squilibri dei sistemi di perequazione	kWh	311.084	0,000200	62,22	
UC4 Integrazioni tariffarie (ex CIP 34/74)	kWh	311.084	0,000200	62,22	
MCT Oneri mis. di compensaz. territoriale	kWh	311.084	0,000200	62,22	
UC5 Ulteriore comp. del. AEEG n. 68/03	kWh	311.084	0,000400	124,43	
Totale				2.830,87	
Quota componenti annuali A-UC in Euro/Cliente					
A2 Attività nucleari residue	Euro			0,31	
A3 Costruzione impianti fonti rinnovabili	Euro			3,10	
UC6 Recupero di qualità del servizio	Euro			7,65	
Totale				11,06	
Energia attiva - Costi di generazione					
Componente Generazione	kWh	311.084	0,080100	24.917,83	
Totale	kWh	311.084		24.917,83	
Rifatturazione "Quote corrispettivo di potenza impegnata" per i mesi precedenti (^)					
Add. Potenza impegnata Gen / Mag	kW	4.285	1,790000	6.287,38	
Acc. Potenza impegnata Gen / Mag	kW	-4.205	1,790000	-6.169,99	
Add. Potenza impegnata Mag / Lug	kW	2.571	1,790000	4.480,21	
Acc. Potenza impegnata Mag / Lug	kW	-2.523	1,790000	-4.396,56	
Totale				201,04	
Rifatturazione "Riduzione Quote corrispettivo di potenza impegnata" per i mesi precedenti (^)					
Add. Riduz. Potenza impegnata Gen / Mag	kW	4.055	0,510000	1.695,22	
Acc. Riduz. Potenza impegnata Gen / Mag	kW	-4.135	0,510000	-1.728,67	
Add. Riduz. Potenza impegnata Mag / Lug	kW	2.433	0,510000	1.207,97	
Acc. Riduz. Potenza impegnata Mag / Lug	kW	-2.481	0,510000	-1.231,80	
Totale				-57,28	
Costi Fissi					
Servizio di Misura (MIS1)	Euro	1	45,187800	45,19	
Commercializzazione e Vendita (COV1)	Euro	1	5,135100	5,14	
Totale				50,33	
Totale per fornitura					31.125,90

Periodo dal 01/08/2005 al 31/08/2005

FASCE ORARIE

Le fasce orarie sono definite dall'Articolo 1 del Testo Integrato allegato alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 30 gennaio 2004 n.05/04 e successive modifiche e integrazioni.

Opzioni tariffarie multiorarie

Le fasce orarie F1, F2, F3, F4 sono descritte nella Tabella 1 allegata al succitato Testo Integrato.

Opzioni tariffarie biorarie

Le fasce orarie FB1, FB2 sono descritte nel Titolo II, punto 1) del Provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n.45/1990.



2/4

Tar.	T. rio	C.M.	Esazione	Emissione	Iva	T.U.	E.P.
CF	00	853	13	90	7	2	2350000

CONSUMI E IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Imposte					
Imposta Erariale	kWh	311.084	0,003100	964,36	
Addizionale Provinciale	kWh	200.000	0,011360	2.272,00	
Totale imposte					3.236,36
<hr/>					
Totale imponibile					34.362,26
IVA 20% su imponibile					6.872,45
<hr/>					
Totale generale					41.234,71
<hr/>					
Totale fattura (salvo errori e omissioni)					41.234,71

Con riserva di conguaglio



3/4

Tar.	T. rio	C.M.	Esazione	Emissione	Iva	T.U.	E.P.
CF	00	853	13	90	7	2	2350000

DETTAGLIO DEI PRELIEVI

Indicazioni dei misuratori	Letture dei misuratori	Costanti di lettura	UM	Prelievi	Energia/Potenza *	Quantità risultante	Fattore di potenza
Misuratore matricola 56101635		Misuratore GME					
Potenza massima prelevata F1	0,928000	600,000	kW	557	-	557	
Energia Attiva F1	29,489000	600,000	kWh	17.693	-	17.693	
Energia Reattiva F1	0,658750	600,000	kVARh	395	-	395	1,000
Potenza massima prelevata F2	1,377000	600,000	kW	826	-	826	
Energia Attiva F2	90,016500	600,000	kWh	54.010	-	54.010	
Energia Reattiva F2	8,778000	600,000	kVARh	5.267	-	5.267	0,995
Potenza massima prelevata F3	1,296000	600,000	kW	778	-	778	
Energia Attiva F3	35,638000	600,000	kWh	21.383	-	21.383	
Energia Reattiva F3	3,274250	600,000	kVARh	1.965	-	1.965	0,996
Potenza massima prelevata F4	1,429000	600,000	kW	857	-	857	
Energia Attiva F4	363,329250	600,000	kWh	217.998	-	217.998	
Energia Reattiva F4	19,369500	600,000	kVARh	11.622	-	11.622	0,999
Potenza massima prelevata F1	0,928000	600,000	kW	557	-	557	
Prelievo potenza 2 in F1	0,885000	600,000	kW	531	-	531	
Prelievo potenza 3 in F1	0,875000	600,000	kW	525	-	525	
Potenza massima prelevata F2	1,377000	600,000	kW	826	-	826	
Prelievo potenza 2 in F2	1,339000	600,000	kW	803	-	803	
Prelievo potenza 3 in F2	1,323000	600,000	kW	794	-	794	
Potenza massima prelevata F3	1,296000	600,000	kW	778	-	778	
Prelievo potenza 2 in F3	1,278000	600,000	kW	767	-	767	
Prelievo potenza 3 in F3	1,266000	600,000	kW	760	-	760	
Potenza massima prelevata F4	1,429000	600,000	kW	857	-	857	
Prelievo potenza 2 in F4	1,380000	600,000	kW	828	-	828	
Prelievo potenza 3 in F4	1,375000	600,000	kW	825	-	825	

(*) Aggiuntive o in detrazione

ANDAMENTO PREZZO MEDIO FORNITURA (Euro / kWh)

ANNO CORRENTE

Mese	Fornitura (Euro)	Energia (kWh)	Prezzo medio (Euro/kWh)
Gennaio	-	-	-
Febbraio	-	-	-
Marzo	-	-	-
Aprile	-	-	-
Maggio	19.053,21	193.579	0,098426
Giugno	29.991,10	279.697	0,107227
Luglio	34.357,30	345.991	0,099301
Agosto	31.125,90	311.084	0,100056
Settembre	-	-	-
Ottobre	-	-	-
Novembre	-	-	-
Dicembre	-	-	-

PREZZO MEDIO FORNITURA PROGRESSIVO

Al mese di Agosto 2005

Euro 114.527,51 : kWh 1.130.351 =Euro/kWh 0,101320

ANDAMENTO PRELIEVI DI POTENZA (kW)

ANNO CORRENTE

Mese	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Gennaio	-	-	-	-
Febbraio	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-
Aprile	-	-	-	-
Maggio	-	568	535	395
Giugno	823	788	557	632
Luglio	831	841	543	762
Agosto	557	826	778	857
Settembre	-	-	-	-
Ottobre	-	-	-	-
Novembre	-	-	-	-
Dicembre	-	-	-	-

POTENZA IMPEGNATA CORRENTE (kW)

	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Valori potenza	831	841	778	857



4/4